

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia di agibilità. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (17R00125) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 1.

Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. (17R00114) Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio). (17R00135) Pag. 15

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. **019/Pres.**

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. (17R00131) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. **020/Pres.**

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). (17R00132) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2017, n. **025/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di Associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della Federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110. (17R00193) Pag. 25



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002. (17R00187) *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 2.

Professioni regolamentate. Modifiche alla legge regionale n. 73/2008. (17R00188) *Pag.* 31

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014. (17R00189) *Pag.* 34



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia di agibilità. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 14 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 63-bis

1. Dopo l'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«Art. 63-bis (Agibilità). — 1. L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. L'agibilità presuppone che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato, ad eventuali varianti in corso d'opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate.

3. L'agibilità è riferita ai seguenti interventi edilizi:

- a) nuove costruzioni di edifici;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, di edifici;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

4. In caso di interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a) e c), il titolo abilitativo stabilisce se l'intervento necessita di segnalazione certificata di agibilità. In caso di interventi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), i soggetti aventi titolo dichiarano se gli interventi necessitano di segnalazione certificata di agibilità.

5. L'agibilità può essere riferita anche a costruzioni esistenti, prive del certificato di agibilità o abitabilità, che non siano soggette agli interventi di cui al comma 3 e la cui altezza minima esistente dei locali abitabili non sia inferiore a metri 2,20, fatti salvi gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), come integrati dall'art. 95.

6. L'agibilità può riguardare l'intero intervento edilizio, come individuato nel titolo abilitativo, o parti del medesimo intervento, nei seguenti casi:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalità per l'applicazione del presente articolo.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 63-ter


1. Dopo l'art. 63-bis della legge regionale 11/1998, introdotto dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 63-ter (Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità). — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3.

2. Nel caso in cui l'agibilità riguardi parti dell'intervento edilizio ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, lettere a) e b), i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, possono presentare all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3. In tal caso, la conformità di cui all'art. 63-bis, comma 2, è riferita alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione certificata di agibilità.

3. Alla segnalazione certificata di agibilità è allegata l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, circa la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso dell'ufficio competente:

a) anche per le finalità di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 380/2001, o la dichiarazione di regolare esecuzione per le riparazioni o gli interventi locali, come definiti dal paragrafo 8.4.3. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008



(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). In assenza del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione deve essere prodotto il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

b) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

c) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

d) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente;

e) l'attestato di prestazione energetica, redatto nei casi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

4. L'uso delle costruzioni oggetto degli interventi di cui all'art. 63-bis, comma 3, può essere iniziato dalla data di presentazione all'ufficio competente della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle eventuali prescrizioni stabilite all'esito dei controlli di cui all'art. 63-quater. L'agibilità decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

5. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità entro i termini previsti dal comma 1 comporta, oltre all'obbligo di presentazione all'ufficio competente della documentazione di cui al comma 3, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 77 ad euro 464.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, introitati dai comuni che irrogano le sanzioni, sono destinati alle finalità di cui all'art. 71.

8. Nei casi di cui all'art. 63-bis, comma 5, i soggetti aventi titolo possono presentare all'ufficio competente la segnalazione certificata di agibilità corredata dell'attestazione di un professionista abilitato circa la conformità della costruzione al titolo abilitativo, qualora previsto, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso del medesimo ufficio:

a) il progetto relativo alla costruzione oggetto di certificazione di agibilità, se esistente, o il rilievo architettonico della stessa;

b) anche per le finalità di cui all'art. 62 del d.P.R. 380/2001, ove applicabile, il certificato di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 380/2001, se esistente, o il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

c) se dovuta, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente o, in assenza, la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

9. Nei casi di cui all'art. 63-bis, comma 5, se il certificato di agibilità o abitabilità era già previsto all'epoca della realizzazione dell'ultimo intervento edilizio nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si applicano le sanzioni di cui al comma 5.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 63-quater

1. Dopo l'art. 63-ter della legge regionale 11/1998, introdotto dall'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 63-quater (*Controlli*). — 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di agibilità, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto d'uso delle costruzioni oggetto della segnalazione e le prescrizioni necessarie per conformare l'opera alla normativa vigente.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 63-quinquies


1. Dopo l'art. 63-quater della legge regionale 11/1998, introdotto dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 63-quinquies (*Dichiarazione di inagibilità*). — 1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).»

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater e 63-quinquies della legge regionale 11/1998, introdotti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, non si applicano ai procedimenti di rilascio dell'agibilità non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Aosta, 30 gennaio 2017

ROLLANDIN

(*Omissis*).

17R00125

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 1.

Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Il titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 1 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurare adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.».

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009

1. La rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO».


Art. 5.

Modifiche dell'art. 4 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 4 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci».

2. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve «snowboard», lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di



sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.».

3. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

4. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 2/2009, le parole «nell'area sciabile attrezzata» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 2/2009

1. L'art. 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano*) – 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale:

a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innervamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 5 bis nella l.r. 2/2009

1. Dopo l'art. 5 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (*Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano*) — 1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;

b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;

c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o dell'attività sciistica;

d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi.

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*).


4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'art. 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'art. 4, comma 1.

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'art. 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.».



Art. 8.

Modifica dell'art. 6 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'art. 7, commi 2 e 3.»

Art. 9.

Modifica dell'art. 7 della l.r. 2/2009

1. Il comma 5 dell'art. 7 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5.»

Art. 10.

Modifiche dell'art. 8 della l.r. 2/2009

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«*b*) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;».

2. Alla fine del numero 3) della lettera *e*) del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «e di sviluppo montano».

3. Alla fine della lettera *h*) del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «e di sviluppo montano».

Art. 11.

Modifiche dell'art. 10 della l.r. 2/2009

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 10 della l.r. 2/2009, dopo le parole «Nell'elenco regionale delle piste» sono inserite le seguenti: «, consultabile telematicamente.».

Art. 12.

Modifiche dell'art. 11 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste».

2. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.».

3. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*h*) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;».

4. Al comma 4 dell'art. 11 della l.r. 2/2009, dopo le parole «La Commissione esprime parere» sono inserite le seguenti: «vincolante e».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«6. bis. La Commissione, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.».

Art. 13.

Modifiche dell'art. 12 della l.r. 2/2009

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b*) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).».

Art. 14.

Modifica dell'art. 13 della l.r. 2/2009

1. Al comma 2 dell'art. 13 della l.r. 2/2009, dopo la parola «ambientali,» è inserita la seguente: «ecologici,».


Art. 15.

Modifiche dell'art. 14 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 14 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano».

2. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la co-



stituzione coattiva di servitù di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.»

3. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 2/2009, dopo le parole «area sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 16.

Modifiche dell'art. 15 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:».

3. La lettera *h)* del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*h)* realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrato connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;».

4. La lettera *o)* del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*o)* eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;».

5. Dopo la lettera *p)* del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è aggiunta la seguente:

«*p bis)* realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.».

6. Al comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009, dopo le parole «area sciabile» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

7. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera *g)*, comprese le relative opere accessorie e pertinenze

e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio.».

Art. 17.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 2/2009

1. La rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «NORME DISCIPLINANTI LA GESTIONE DELLE PISTE E LE ATTIVITÀ DI VOLO IN ZONE DI MONTAGNA».

Art. 18.

Modifiche dell'art. 18 della l.r. 2/2009

1. Dopo la lettera *i)* del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente:

«*i bis)* comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa, di cui all'art. 32, comma 14 bis;».

2. Dopo la lettera *k)* del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 2/2009 è aggiunta la seguente:

«*k bis)* dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.».

3. Il comma 4 dell'art. 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'art. 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo medesimo o dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), nonché fatto salvo il rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), laddove necessaria.».



Art. 19.

Modifiche dell'art. 20 della l.r. 2/2009

1. Il comma 2 bis dell'art. 20 della l.r. 2/2009 è così modificato:

a) dopo le parole «vengono riconosciute le abilitazioni» sono inserite le seguenti: «per attività non professionale»;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

2. Al comma 2 ter dell'art. 20 della l.r. 2/2009, dopo le parole «vengono riconosciute inoltre le abilitazioni» sono inserite le seguenti: «per attività non professionale».

3. Dopo il comma 2

ter dell'art. 20 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell'art. 33 bis.».

Art. 20.

Modifica dell'art. 21 della l.r. 2/2009

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Gli interventi di cui all'art. 15, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al comune territorialmente competente.».

Art. 21.

Modifiche dell'art. 22 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste di cui all'art. 11, informata la commissione consiliare competente.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valoriz-

zazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.».

3. Al comma 7 dell'art. 22 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 22.

Modifiche dell'art. 24 della l.r. 2/2009

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 24 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009, laddove necessaria.».

2. Dopo il comma 14 dell'art. 24 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«14 bis. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.».

3. Il comma 16 dell'art. 24 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.».

Art. 23.

Modifica dell'art. 25 della l.r. 2/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 28 bis è affidata:

a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009;

b) agli agenti di polizia locale;

c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.».

Art. 24.

Modifiche dell'art. 26 della l.r. 2/2009

1. Il comma 2 dell'art. 26 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di



risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'art. 4, comma 2, lettera *f*) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c*), *d*) e *g*). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera *k bis*).».

2. Al comma 5 dell'art. 26 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«5 bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'art. 32.».

Art. 25.

Modifiche dell'art. 28 della l.r. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

2. Al comma 6 dell'art. 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all'individuazione dei percorsi.».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 28 bis nella l.r. 2/2009

1. Dopo l'art. 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«Art. 28 bis. (*Attività di volo in zone di montagna*) –

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi, dal suolo.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:

a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera *a*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui

all'art. 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della l.r. 19/2009.

3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

4. L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato *eliski*, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'*eliski* è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di *eliski*, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:


a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;

c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'*eliski*, oltre ai giorni festivi;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di *eliski*, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'*eliski* sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;



f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.

8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.

9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge e le autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di cose;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per attività di soccorso, sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti.»

Art. 27.

Modifica dell'art. 30 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle piste da sci, le pubbliche amministrazioni locali e la Regione non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'art. 4, comma 2, lettera f).».

Art. 28.

Modifiche dell'art. 31 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 31 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano».

2. Il comma 1 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'art. 14.».

3. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.».

4. Il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.».


5. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«4 bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati "bike park", è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.».

Art. 29.

Modifiche dell'art. 32 della l.r. 2/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: «Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.».



2. Il comma 4 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'art. 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.»

3. Il comma 6 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.»

4. Il comma 8 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«8. Fatte salve le deroghe di cui all'art. 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.»

5. Alla fine del comma 13 dell'art. 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: «e gli apprestamenti di sicurezza.»

6. Il comma 14 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«14. L'attività praticata nelle aree di cui all'art. 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.»

7. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.»

8. Dopo il comma 14 bis dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.»

9. Dopo il comma 14 ter dell'art. 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.»

Art. 30.

Modifiche dell'art. 33 della l.r. 2/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni.»

2. Il comma 5 dell'art. 33 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica") organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo.»

Art. 31.

Modifica dell'art. 33 bis della l.r. 2/2009


1. Al comma 1 dell'art. 33 bis della l.r. 2/2009, le parole «antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011».

Art. 32.

Modifiche dell'art. 35 della l.r. 2/2009

1. Il comma 3 dell'art. 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime ammini-



strazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.».

2. Dopo il comma 9 dell'art. 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«9 bis. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;

b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;

c) in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 9, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.».

3. Dopo il comma 9 bis dell'art. 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«9 ter. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'art. 28 bis.».

4. Dopo il comma 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«9 quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all'art. 12 della l.r. 19/2009, il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all'art. 2 della l.r. 19/2009, gestite dai soggetti medesimi.».

Art. 33.

Modifica della rubrica del titolo II della l.r. 2/2009

1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 34.

Modifiche dell'art. 36 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 36 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Individuazione di servizio pubblico di interesse generale».

2. Al comma 1 dell'art. 36 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 35.

Modifiche dell'art. 38 della l.r. 2/2009

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 38 della l.r. 2/2009 le parole «La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sono definite».

Art. 36.

Modifiche dell'art. 39 della l.r. 2/2009

1. Al comma 3 dell'art. 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

2. Al comma 4 dell'art. 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 37.

Modifiche dell'art. 40 della l.r. 2/2009


1. Il comma 1 dell'art. 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;

b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;

c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38.».



2. Il comma 1 bis dell'art. 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'art. 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;

c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;

d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.»

Art. 38.

Modifiche dell'art. 42 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 42 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano».

2. All'alinea del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 2/2009 le parole «all'articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 40».

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole «idrogeologico ambientale» sono inserite le seguenti: «e paesaggistico».

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

5. Alla fine del comma 4 dell'art. 42 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: «e di sviluppo montano».

Art. 39.

Modifiche dell'art. 43 della l.r. 2/2009

1. La rubrica dell'art. 43 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: «Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica».

2. All'alinea del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 2/2009, le parole «all'articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 40».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole «miglioramento qualitativo» è inserita la seguente: «paesaggistico».

4. Al comma 3 dell'art. 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 40.

Modifiche dell'art. 44 della l.r. 2/2009

1. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'art. 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.»

2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 2/2009, le parole «Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano».

Art. 41.

Modifiche dell'art. 45 della l.r. 2/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 45, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 42.

Modifiche dell'art. 46 della l.r. 2/2009

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:»


2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1-bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;»

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 46 della l.r. 2/2009, le parole «non superiore al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 60 per cento».

4. All'alinea del comma 2 dell'art. 46 della l.r. 2/2009, le parole «all'articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 40».

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 46 della l.r. 2/2009, le parole «nel programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis».



6. Il numero 2) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.»

7. Il comma 3 dell'art. 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *c*) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.»

Art. 43.

Modifiche dell'art. 47 della l.r. 2/2009

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 47 della l.r. 2/2009, le parole «all'articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 40».

2. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c*) delle spese sostenute, dichiarate o documentate.»

3. Il comma 4 dell'art. 47 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'art. 40, comma 1, lettera *b*) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 40, comma 1 bis, in virtù di progetti che evidenziano e garantiscono una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.»

4. All'alinea del comma 5 dell'art. 47 della l.r. 2/2009, le parole «articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40».

5. La lettera *d*) del comma 5 dell'art. 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*d*) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;»

Art. 44.

Modifiche dell'art. 49 della l.r. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

2. Il comma 3 dell'art. 49 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa ed anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'art. 10.»

3. Il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013 dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'art. 10 con la limitazione alle piste di fondo.»

4. Al comma 6 bis dell'art. 49 della l.r. 2/2009, le parole «competente commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «competente Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11».

5. Dopo il comma 6 bis dell'art. 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«6 ter. Le disposizioni di cui all'art. 5 bis, comma 7 si applicano fino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili e di sviluppo montano non ancora individuate.»

6. Dopo il comma 6 ter dell'art. 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

«6 quater. Le disposizioni di cui all'art. 28 bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.»

7. Al comma 8 dell'art. 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole «aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e di sviluppo montano».

Art. 45.

Modifiche dell'art. 51 della l.r. 2/2009

1. L'art. 51 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Clausola valutativa*) – 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:


a) quali finalità della presente legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'art. 3;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative delle attività della Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste di cui all'art. 11;

c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'art. 34;

d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'art. 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;

e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.



3. Nelle relazioni, anche sulla base delle informazioni fornite dalle unioni montane e dai comuni, è inserita una apposita sezione riguardante le attività di volo in zone di montagna di cui all'art. 28 bis, che contiene in particolare:

- a) i casi e le motivazioni del rilascio delle deroghe previste dal comma 2;
- b) il numero di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5, con una sintesi dei contenuti specifici;
- c) le valutazioni e le eventuali iniziative intraprese a seguito della comunicazione delle risultanze del piano di monitoraggio di cui al comma 6, lettera e);
- d) i casi di ammissione in deroga previsti dal comma 9 al divieto di eliski.

4. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
- b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e l'evoluzione delle attività economiche nelle località montane.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 52.»

Art. 46.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento dei PRGC alla nuova individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'art. 6 della presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRGC vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

Disposizioni finali

1. I comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'art. 6 della presente legge,

nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009.

2. Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del comune interessato.

3. La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.

Art. 48.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'ottavo comma dell'art. 27 della l.r. 56/1977;
- b) il comma 3 dell'art. 31, i commi 2 e 3 dell'art. 40 e l'art. 41 della l.r. 2/2009;
- c) l'art. 3 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica»);
- d) il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- e) i commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 16 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
- f) l'art. 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica»);
- g) il comma 9 dell'art. 44 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia).

Art. 49.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 50.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 febbraio 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00114

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifica della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 2 del 15 febbraio 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 39-bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 30 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

Art. 2.

Modifica all'art. 47-bis della legge regionale 36/1997

1. Al comma 2 dell'art. 47-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 30 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Art. 3.

Modifica all'art. 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessantotto mesi».

Art. 4.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, per i comuni ai quali è stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non è da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione e approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC) di cui all'art. 38 o del PUC semplificato di cui all'art. 38-bis della legge regionale 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste.

2. È richiesta la restituzione del 30 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2018.

3. È richiesta la restituzione del restante 70 per cento del contributo erogato per i comuni che non hanno adottato il PUC entro il 30 aprile 2019.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 febbraio 2017

TOTI

(*Omissis*).

17R00135



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 019/Pres.

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, «Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario», che all'art. 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale affidino, preferibilmente in via diretta con il riconoscimento esclusivo del rimborso delle spese effettivamente sostenute, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012;

Rilevato che la medesima legge regionale 12/1995 prevede, al comma 1-*quater* dell'art. 16, l'approvazione di un regolamento che individui requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento, al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1-*bis*;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria» ed in particolare:

l'art. 48, comma 1, che prevede che «con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura»;

l'art. 49, comma 1 che prevede che «con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Visto il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in attuazione dell'art. 16 della

legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12», predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2551, del 23 dicembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione all'art. 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario) e in coerenza con le disposizioni generali in materia di esercizio di attività sanitarie di cui agli articoli 48 e 49, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) trasporto sanitario: trasporto sanitario non urgente e programmabile di pazienti non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto, per l'accesso o il rientro da luoghi o servizi in cui è stata eseguita una prestazione sanitaria, anche su loro richiesta; sono altresì compresi anche i trasporti effettuati, in regime di ricovero, per pazienti accolti negli ospedali regionali. Possono fruire del servizio di trasporto sanitario a carico del SSR i cittadini residenti e/o domiciliati sul territorio regionale. Il trasporto sanitario si differenzia dal soccorso sanitario, che costituisce invece un'attività di assistenza, trattamento clinico e trasporto di utenti, non prevedibile e non programmabile, in risposta ad un bisogno sanitario urgente. Il trasporto sanitario può avvenire a livello intraziendale, interaziendale regionale ed extraregionale, è un trasporto programmato con o senza assistenza infermieristica e/o medica.



b) trasporto sanitario in urgenza/emergenza: trasporto conseguente ad un soccorso effettuato sul territorio, ossia eseguito dal luogo dell'improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Il trasporto in emergenza da presidio ospedaliero SPOKE a presidio ospedaliero HUB viene considerato come un trasferimento in continuità di soccorso ed è assicurato dai mezzi del sistema d'emergenza urgenza 118.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sole attività di trasporto sanitario di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento esercitate nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) a tutte le tipologie di trasporto sanitario gestite dalle amministrazioni delle Forze armate, della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, nonché ai servizi di trasporto con finalità sociale e socio assistenziale;

b) ai servizi di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi - tessuti e relative équipes, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per i conducenti e per i mezzi utilizzati dalla normativa vigente;

c) alle attività di soccorso e assistenza sanitaria e ai trasporti sanitari d'urgenza.

3. I servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1, qualora direttamente garantiti dalle aziende per l'assistenza sanitaria o dalle aziende sanitarie universitarie integrate (di seguito in breve aziende sanitarie) con mezzi propri e personale dipendente devono essere conformi ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento previsti dal presente regolamento.

Art. 4

Soggetti competenti

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario è rilasciata dalle aziende sanitarie competenti per territorio.

2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito in breve Direzione centrale.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di accreditamento la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformità a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recepita con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1303 (recepimento dell'intesa, rep. n. 259/csr del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le regioni e le province autonome sul documento recante «disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento» in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012). La Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessità organizzativa dell'attività; il numero di valutatori non è comunque inferiore a due.

4. Le aziende sanitarie sono competenti per la vigilanza in relazione all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario.

5. La Direzione centrale è competente per la vigilanza in relazione all'accreditamento. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 4.

Art. 5.

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario

1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di trasporto sanitario presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività all'azienda sanitaria competente per territorio.

2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento contiene:

a) la denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente;

b) le generalità del legale rappresentante;

c) l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative comprendente il recapito telefonico della sede operativa (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefax);

d) il codice fiscale e/o partita IVA, iscrizione registro delle imprese, laddove prevista;

e) l'eventuale organismo associativo di appartenenza;

f) l'orario di normale attività per ciascuna sede operativa;

g) le generalità del direttore sanitario.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'allegato A.

5. Il soggetto che presenta istanza di autorizzazione deve avere almeno una sede operativa sul territorio regionale. Ogni sede operativa deve essere dotata di locali con specifici arredi, servizi igienici e attrezzature di cui all'allegato A del presente regolamento. La sede operativa può differire dalla sede legale, purché tutta la documentazione relativa all'autorizzazione sia custodita presso la sede operativa.

6. La domanda è corredata della documentazione elencata nel modello di domanda di cui all'allegato B al presente regolamento. Qualora l'istanza riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una sede operativa già autorizzata, la documentazione da allegare fa riferimento solo all'intervento oggetto della domanda medesima. In caso di trasferimento di una sede operativa già autorizzata o di apertura di una nuova sede, deve essere presentata analoga domanda entro 30 giorni dal trasferimento o dall'apertura, producendo la relativa planimetria. In caso di acquisizione di nuovi mezzi, devono essere presentati unicamente i documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato A, ferma restando l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio comunica all'azienda sanitaria l'avvenuto completamento dell'allestimento della sede operativa al fine dell'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria, da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'atto dell'ispezione tecnica è messa a disposizione dell'azienda sanitaria la documentazione elencata all'allegato B al presente regolamento.

8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è positivo l'azienda sanitaria adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione.

9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è negativo l'azienda sanitaria stabilisce, sulla base delle valutazioni espresse della commissione di vigilanza, le prescrizioni cui il richiedente deve conformarsi e i termini per l'adeguamento. In tale caso l'azienda sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della quale autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attività.

10. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente può presentare motivata istanza di riesame all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non è possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima di un anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego.


11. L'autorizzazione all'impiego degli automezzi rilasciata dall'azienda sanitaria competente per territorio ha validità su tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Copia dell'autorizzazione è conservata a bordo di ogni mezzo.

Art. 6.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di trasporto sanitario è tenuto ai fini del mantenimento della medesima a:

a) aggiornare costantemente l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale firmato dal legale rappresentante, comunicando all'azienda sanitaria eventuali variazioni con cadenza semestrale;



b) comunicare entro 30 giorni, all'azienda sanitaria, ogni variazione relativa al contenuto della domanda di autorizzazione;

c) mantenere la copertura assicurativa delle polizze stipulate, sia per la responsabilità civile che per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, sia per gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto sanitario;

d) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria competente per territorio eventuali sospensioni/interruzioni di attività;

e) mantenere costantemente aggiornato il fascicolo personale di ciascun operatore addetto al servizio, detta cartella deve contenere anche la scheda sanitaria e gli attestati dei percorsi formativi dell'operatore e deve essere conservata presso ciascuna sede operativa o almeno presso la sede regionale autorizzata e a disposizione per le verifiche dell'azienda sanitaria (le verifiche devono avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali);

f) garantire la perfetta efficienza dei mezzi;

g) comunicare all'azienda sanitaria ogni variazione intervenuta relativa agli autoveicoli utilizzati e autorizzati (cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione, ecc.);

h) mantenere aggiornato l'elenco delle apparecchiature elettromedicali possedute a qualsiasi titolo, la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria o straordinaria in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;

i) garantire eventuali flussi informativi richiesti dalla regione o dalle aziende sanitarie;

j) garantire l'applicazione della normativa in tema di privacy;

k) definire le modalità di gestione di eventi imprevisti;

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere disponibile presso ciascuna sede operativa, per le verifiche, fatto salvo quanto disposto alla lettera e) in materia di fascicoli personali.

Art. 7.

Obblighi del direttore sanitario

1. Al direttore sanitario del soggetto richiedente l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario sono attribuite funzioni e responsabilità specifiche:

a) responsabilità dei locali e del personale sotto il profilo igienico sanitario;

b) responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi;

c) definizione e verifica di protocolli di sanificazione ambientale;

d) valutazione e pareri per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici;

e) responsabilità sull'osservanza del decreto legislativo n. 81/2008;

f) obbligo di denunce e certificazioni;

g) gestione della documentazione sanitaria;

h) controlli in materia di farmaci;

i) responsabilità della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Art. 8.

Attività di vigilanza delle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 5, svolgono attività di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività autorizzata e sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte dei soggetti esercenti l'attività di trasporto sanitario.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di propria competenza le aziende sanitarie costituiscono, con provvedimento del direttore generale, una commissione di vigilanza composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato, di un esperto in materia impiantistica, di un esperto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e un dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La commissione di vigilanza può essere integrata, ove necessario, da ulteriori esperti.

3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e sui compiti della commissione di vigilanza.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio nelle fattispecie e con le modalità di cui all'art. 4-bis della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), ferme restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

Art. 9.

Procedimento di accreditamento istituzionale

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio interessato al rilascio dell'accreditamento istituzionale presenta istanza alla Direzione centrale esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato «Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie» all'indirizzo: aoss.regione.fvg.it/saoss, previa richiesta alla medesima Direzione centrale delle credenziali di accesso.

2. Nell'istanza il richiedente dichiara:

a) la sede operativa e la sua denominazione;

b) le generalità del titolare dell'attività o del rappresentante legale della medesima se persona giuridica.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nell'attività;

b) documentazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;

c) planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in duplice copia;

d) questionario di autovalutazione preliminare, da compilarsi con la modalità web tramite il gestionale di cui al comma 1, sul possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato C;

e) piano della formazione;

f) piano della qualità;

g) carta dei servizi;

h) organigramma;

i) elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale, firmato dal legale rappresentante;

j) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale il soggetto richiedente.

4. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 10.

Corrispettivo


1. Il soggetto che chiede l'accreditamento istituzionale o l'integrazione dello stesso è tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per i sopralluoghi, prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalità del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale.

Art. 11.

Fase istruttoria

1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale si conclude entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata la Direzione centrale invita il soggetto che ha fatto istanza alla regolarizzazione e a produrre eventuali osservazioni entro un termine perentorio di dieci giorni. Se l'esito del controllo è positivo la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.



3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma 2 o qualora la regolarizzazione richiesta non sia idonea, la Direzione centrale adotta decreto di diniego della domanda di accreditamento istituzionale. Se il riscontro è positivo e la regolarizzazione richiesta è idonea, la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

4. I valutatori incaricati ai sensi dell'art. 4, comma 4, effettuano uno o più sopralluoghi, in relazione alla complessità organizzativa, e redigono un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate nonché il giudizio di cui al successivo comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica.

5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio:

a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la verifica attesti la piena conformità ai requisiti, essenziali e non essenziali;

b) di accreditabilità con riserva, qualora la verifica attesti la non conformità ad uno o più requisiti non essenziali e venga disposto un piano di adeguamento;

c) di non accreditabilità, qualora la verifica attesti la non conformità ad uno o più requisiti essenziali.

6. In caso di accreditabilità con riserva i valutatori specificano i programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi, concordati con il soggetto richiedente. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare la seguente tempistica:

a) fino a 1 anno per i requisiti organizzativi;

b) fino a 2 anni per i requisiti tecnologici.

7. In caso di accertamento della non conformità di uno o più requisiti essenziali i valutatori riportano nel verbale le non conformità accertate e sospendono la formulazione del giudizio di non accreditabilità.

8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo.

9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8, i valutatori applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità ad uno o più requisiti essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle non conformità accertate e il giudizio di non accreditabilità. Il rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

10. Entro 15 giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il Direttore centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto che ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

11. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 12.

Procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica dei valutatori si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 7.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal direttore dell'area competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal coordinatore della struttura stabile in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità con riserva ai sensi dell'art. 12, commi 5, lettera b) e 6.

Art. 13.

Rilascio dell'accreditamento

1. Il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia adotta un decreto:

a) di accreditamento a pieno titolo;

b) di accreditamento con riserva;

c) di non accreditamento.

2. Il decreto di accreditamento con riserva indica i programmi di adeguamento e i termini degli stessi. I termini stabiliti all'art. 12, comma 6, possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata del soggetto che ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20%.

Art. 14.

Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento istituzionale ha una durata di tre anni, alla scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 10.

2. L'accreditamento istituzionale a pieno titolo ha una durata di tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto.

3. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 14, comma 2.

4. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti. In caso di esito positivo è adottato il decreto di accreditamento a pieno titolo. La durata complessiva dell'accreditamento con riserva e del successivo accreditamento a pieno titolo non può comunque superare la durata di tre anni di cui al comma 1.

5. In caso di esito negativo la Direzione centrale accerta il mancato adeguamento e dichiara la cessazione dell'accreditamento con riserva.

Art. 15.

Rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento i soggetti accreditati sono tenuti a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalità di cui all'art. 10.

2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12.

3. Qualora intervengano giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualità di soggetto accreditato permane fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.


Art. 16.

Integrazione dell'accreditamento

1. I soggetti già accreditati, qualora abbiano proceduto all'ampliamento dei locali ove si svolge l'attività o al trasferimento in altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio, producendo la documentazione di cui all'art. 10.

2. La Direzione centrale avvia il procedimento di cui agli articoli 12 e seguenti effettuando un nuovo sopralluogo se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta.

3. I soggetti già accreditati comunicano alla Direzione centrale anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione.



4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la Direzione centrale chiede l'eventuale documentazione inerente alla conformità ai requisiti di accreditamento e adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, in caso di esito positivo il decreto di integrazione dell'accreditamento.

5. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento i soggetti interessati mantengono l'accreditamento e l'eventuale contratto stipulato con l'azienda sanitaria competente per territorio.

6. Nelle more del completo allestimento e dell'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attività, il relativo accreditamento è sospeso. In tale caso il soggetto informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilità della sede.

7. L'integrazione dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale.

Art. 17.

Affidamento del servizio

1. Le aziende sanitarie, qualora non provvedano con mezzi propri e personale dipendente, affidano il servizio di trasporto sanitario di cui al presente regolamento, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 23/2012 in possesso dell'accreditamento.

Art. 18.

Vigilanza della Direzione centrale

1. La Direzione centrale esercita attività di vigilanza nei confronti dei soggetti accreditati, effettuando sopralluoghi di controllo quando venga a conoscenza di criticità che possano mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e/o degli operatori.

2. In caso di rifiuto del soggetto a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

3. L'attività di vigilanza è svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'art. 4, comma 4. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza si applicano le disposizioni dell'art. 11.

4. Determina la sospensione dell'accreditamento la mancata disponibilità della sede accreditata, nelle more del completo allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per la nuova sede, nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'art. 17, comma 1.

5. Determina la revoca dell'accreditamento la mancata comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 3.

6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'art. 12, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti affidatari del servizio da parte delle aziende sanitarie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare domanda di autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 10.

3. I soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda di accreditamento svolgono la loro attività sulla base degli affidamenti convenzionali da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio fino al completamento del procedimento di rilascio dell'accreditamento.

4. I soggetti non affidatari del servizio devono presentare la domanda di autorizzazione prima dell'avvio dell'attività.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. **020/Pres.**

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) ed in particolare l'art. 6-bis (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura) come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) e dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Atteso che il comma 7-bis dell'art. 6-bis prevede che «Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)»;

Atteso che la vigente disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura è contenuta nel «Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali ma-



ritime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)» emanato con proprio decreto 1° febbraio 2011, n. 014/Pres.;

Atteso che il comma 6 dell'art. 6-bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 33/2015;

Atteso che, per effetto delle modifiche all'art. 6-bis introdotte con le leggi regionali n. 33/2015 e n. 14/2016, la norma di natura primaria che legittima l'adozione di un regolamento che disciplini i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura, è da individuarsi nel comma 7-bis dell'art. 6-bis della legge regionale n. 31/2005;

Ritenuto di dare esecuzione al richiamato art. 6-bis, comma 7-bis e di adottare un regolamento che disciplini, in particolare, i procedimenti, espressamente previsti dal comma 7-bis, relativi all'affidamento in concessione di beni demaniali nei casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, termini di durata dei procedimenti in misura superiore a novanta giorni in considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti;

Ritenuto, pertanto, di abrogare il «Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)» emanato con proprio decreto 1° febbraio 2011, n. 014/Pres e di emanare il «Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 dicembre, n. 2447;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005,

n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

(Omissis).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le procedure relative alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Art. 2.

Termine dei procedimenti

1. I procedimenti previsti dalle presenti disposizioni si concludono con un provvedimento espresso emanato dal Servizio competente in materia di risorse ittiche (di seguito denominato Servizio) entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di una concessione o alla variazione sostanziale della concessione è di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

3. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio di autorizzazioni al subingresso, affidamento della gestione, anticipata occupazione e variazione della concessione è di centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio corredata, di tutte le informazioni e la documentazione richieste dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

4. I termini dei procedimenti sono sospesi nei casi indicati dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Art. 3.


Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate, a richiesta:

a) per una durata fino a otto anni, se non comportano opere di difficile rimozione;

b) per una durata fino a quindici anni se comportano opere di difficile rimozione o se hanno ad oggetto le attività di ripopolamento o ricerca scientifica di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e d);

c) per una durata fino a trenta anni se comportano investimenti in opere di difficile rimozione di importo superiore a euro centomila dettagliatamente previsti nel piano aziendale.



2. La durata delle concessioni superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale e richiedente un particolare investimento.

3. Per le concessioni di cui alla del comma 1, lettera c), la durata congrua della concessione è stabilita in conformità al parere sul piano aziendale, e in particolare sull'elemento di cui al comma 4, lettera f), reso dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ai sensi dell'art. 6-bis, comma 7-bis della legge regionale n. 31/2005.

4. Il piano aziendale è composto dei seguenti elementi:

- a) piano temporale di sviluppo delle attività;
- b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
- c) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
- d) piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato;
- e) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
- f) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

Art. 4.

Forme degli atti e competenza

1. In relazione all'oggetto della concessione e alla sua durata, le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate:

- a) con licenza in forma di decreto del direttore del servizio, se si tratta di concessioni di durata non superiore a quattro anni che non comportino opere di difficile rimozione;
- b) con concessione-contratto in forma di atto pubblico di competenza del direttore del servizio se si tratta di concessioni di durata superiore al quadriennio e fino a trenta anni o che comportino opere di difficile rimozione.

Art. 5.

Revoca e decadenza

1. Il provvedimento di revoca della concessione è adottato dal direttore del servizio ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione e secondo le procedure di cui all'art. 26 del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione, il direttore del servizio adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all'art. 26 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

3. Nei casi di cui all'art. 47, comma primo, lettere a) e b), del codice della navigazione, il servizio può accordare una proroga al concessionario.

Art. 6.

Canone

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT, ai sensi della normativa vigente, che avviene nell'anno solare di riferimento.

2. Il versamento del canone è effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale forniti dall'amministrazione regionale, o con altre modalità stabilite dalla stessa, sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale.

3. Il concessionario trasmette al servizio la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità è effettuato in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

Art. 7.

Cauzione

1. Il rilascio della concessione è subordinato a idonea cauzione che può essere costituita:

- a) mediante versamento su apposito conto corrente intestato all'amministrazione regionale di un importo pari ad almeno due annualità del canone;
- b) mediante polizza fideiussoria a favore della amministrazione regionale;
- c) mediante fideiussione bancaria a favore della amministrazione regionale.

2. L'importo della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria è equivalente al doppio dell'ammontare del canone complessivo.

Art. 8.

Registro

1. Il servizio provvede alla tenuta del registro dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo e del mare territoriale, con riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse.

2. In tale registro sono annotate, con numerazione progressiva rinnovata annualmente, le concessioni rilasciate dal servizio indicando generalità del concessionario, scopo, localizzazione, estensione e tipologia delle aree, durata, importo e pagamento dei canoni.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA, SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Art. 9.

Soggetti richiedenti

1. I soggetti richiedenti le concessioni di cui al presente regolamento sono operatori privati in forma singola, associata o societaria, enti pubblici, enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività di:

- a) pesca professionale e acquacoltura, attività ad esse connesse e attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- b) installazione di impianti, depositi di attrezzature a terra e altri manufatti per attività di cui alla lettera a) e comunque funzionali al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) incremento delle risorse ittiche e di ripopolamento;
- d) attività scientifiche e di ricerca finalizzate all'attività di cui alle lettere a) e c).


Art. 10.

Domanda di concessione e documentazione

1. La domanda di concessione, debitamente compilata, è presentata ed indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, - Servizio caccia e risorse ittiche - via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine, utilizzando il modello D1 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e completa della documentazione di cui agli allegati A e B.

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro imprese di pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri delle aree Natura 2000, la medesima è corredata del parere di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).



4. Qualora la domanda di concessione riguardi beni del demanio marittimo ricadenti all'interno dei perimetri di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) essa è corredata del parere di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

5. Il Servizio si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa a quella presentata e ulteriore numero di copie ai fini istruttori.

Art. 11.

Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale n. 31/2005, il servizio procede all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

2. Il servizio comunica mediante avviso da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione, sull'albo pretorio del comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni la propria migliore offerta.

3. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'art. 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture ed impianti anche a terra che rispondano ad un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento o la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera ed incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato ed ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova ed incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse aliutiche;

h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

4. Nell'ipotesi in cui pervenga al servizio domanda autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo pretorio del comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Il servizio procede all'acquisizione dei seguenti pareri, anche mediante conferenza di servizi:

a) della commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per quanto attiene alla più proficua utilizzazione del bene demaniale;

b) dell'ufficio tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli-Venezia Giulia in caso la domanda di concessione riguardi opere, per l'indicazione delle condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

c) della Capitaneria di porto, competente per territorio e mare territoriale, per quanto attiene alla sicurezza della navigazione;

d) della Agenzia delle dogane e dei monopoli per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

e) del comune competente per territorio o di fronte al cui territorio di competenza si trova l'area di mare territoriale oggetto della domanda;

f) della Agenzia del demanio, per gli aspetti dominicali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

g) del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, per quanto attiene la valutazione del piano aziendale previsto all'art. 3, comma 1, lettera c);

h) di ogni altra amministrazione che in forza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, risulti preposta alla tutela di specifici interessi pubblici in relazione al bene oggetto di concessione.

6. Conclusa l'istruttoria, il servizio, ai fini del rilascio della concessione, comunica all'interessato tramite posta elettronica certificata l'esito del procedimento, l'importo del canone dovuto in rapporto all'anno solare di riferimento, della cauzione, nonché l'importo dell'imposta di registro.

7. Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda di concessione non possa essere accolta, il servizio, previo invio della comunicazione di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, rigetta la domanda dandone comunicazione all'istante.

Art. 12.

Adempimenti ai fini del rilascio della concessione

1. Ai fini del rilascio dell'atto di concessione, il richiedente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma 6, provvede:

a) al pagamento del canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;

b) a produrre la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o ricevuta del deposito cauzionale;

c) al pagamento dell'imposta di registro, la cui ricevuta in copia è presentata al servizio;

d) ad adempiere agli obblighi fiscali.

Art. 13.

Consegna

1. Al termine del procedimento il servizio procede alla consegna dell'area, previa comunicazione, se necessario, alla competente Capitaneria di porto.

2. Con l'esclusione delle concessioni aventi ad oggetto aree di mare, il servizio redige apposito verbale di consegna che è rilasciato in copia al concessionario.

3. Il servizio inserisce nel sistema informativo del demanio marittimo i dati e le informazioni relative alla concessione.

Art. 14.

Obblighi a carico del titolare della concessione


1. Il titolare di concessione adempie agli obblighi indicati nell'atto di concessione e dà comunicazione dell'inizio delle attività oggetto di concessione al servizio, di norma entro sei mesi dalla data del rilascio.

2. Pena la decadenza dalla concessione il titolare della stessa:

a) esercita direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento;

b) è tenuto a versare i canoni relativi agli anni successivi al primo, entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte del servizio o da altro ufficio dell'amministrazione regionale.

3. Il titolare di concessione, in caso di scadenza della concessione o di provvedimento di revoca o decadenza, è tenuto a rimettere l'area nel pristino stato, in base a quanto previsto dall'art. 16.



Art. 15.

Anticipata occupazione

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per il rilascio dell'atto concessorio, il servizio può autorizzare con provvedimento amministrativo del direttore l'anticipata occupazione di beni demaniali, già oggetto di domanda di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del relativo regolamento di esecuzione, subordinatamente alla presentazione di:

a) domanda debitamente motivata con particolare riferimento ai motivi di urgenza alla base della richiesta, utilizzando il modello D5 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, e bollata ai sensi di legge;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dello stesso e attestante di non aver procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B.

2. Il servizio provvede a pubblicare la domanda per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione, sull'albo pretorio del comune interessato e sull'albo della Capitaneria di porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti.

3. Il servizio determina l'importo del canone dovuto per l'anno solare di riferimento, oltre a quello della cauzione, dandone comunicazione al richiedente tramite posta elettronica certificata.

4. Il richiedente provvede, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3:

a) a versare il canone dovuto, producendo attestazione dell'avvenuto pagamento;

b) a prestare la cauzione.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla produzione dei documenti di cui al comma 4, il direttore del servizio autorizza l'anticipata occupazione, comunicandola se necessario alla Capitaneria di porto competente.

6. Qualora non si pervenga al rilascio dell'atto concessorio, il richiedente ha l'obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere i beni demaniali nel pristino stato.

Art. 16.

Scadenza della concessione e demolizione delle opere

1. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto.

2. Ai sensi dell'art. 31 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni che regolano la concessione, nei casi di revoca, decadenza o di scadenza della concessione, il concessionario, se l'amministrazione regionale non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, provvede a propria cura e spese a demolire le opere eseguite, rimettere i beni demaniali nel pristino stato e a riconsegnare i beni oggetto della concessione entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza della concessione o dalla comunicazione del provvedimento di revoca o decadenza.

3. Nel caso il concessionario non provveda a quanto previsto dal comma 2, interviene l'amministrazione regionale, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente e imputandole in prima istanza alla cauzione presentata per la stipula dell'atto concessorio.

4. È facoltà dell'amministrazione regionale disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all'incremento delle risorse alieutiche e alla valorizzazione dell'economia ittica. Dette zone possono inoltre essere destinate ad attività collegate alla pesca.

Art. 17.

Subingresso nel godimento della concessione

1. Il concessionario che ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione chiede l'autorizzazione al subingresso, rinunciando al godimento e indicando il subentrante o i subentranti, proponendo domanda al servizio utilizzando il modello D4 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione:

a) domanda del concessionario per l'autorizzazione al subingresso di cui all'allegato C;

b) domanda di subingresso del terzo di cui all'allegato D;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del terzo subentrante, attestante di non avere procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il Contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B;

2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro imprese di pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che verrà asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Il servizio, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e l'idoneità del terzo a subentrare nel godimento dell'area in concessione, procede al rilascio dell'autorizzazione al subingresso da allegare alla concessione originaria.

4. Al terzo subentrante si applicano gli articoli 11, comma 4, 12, 13 e 14.

Art. 18.

Affidamento a terzi della gestione della concessione

1. Il concessionario che ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione intende affidare ad altri soggetti le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie della medesima, presenta domanda al servizio utilizzando il modello D6 del sistema informativo del demanio marittimo, scaricabile dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della seguente documentazione:


a) domanda del concessionario per l'autorizzazione all'affidamento della gestione di cui all'allegato E;

b) domanda del terzo per avere in affidamento la gestione della concessione di cui all'allegato F;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio del terzo affidatario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere procedimenti penali in corso e sentenze definitive di condanna, di non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali, di applicare il Contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria e di essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi obbligatori, di cui all'allegato B;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 effettuata dal terzo affidatario attestante che le attività affidate in gestione corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non sono effettuate modifiche alla concessione in essere, di cui all'allegato G;

e) originale o copia fotostatica autenticata dell'atto notarile o scrittura privata autenticata del contratto di affidamento della gestione di attività in conformità allo scopo della concessione e con durata non successiva alla scadenza della stessa, registrato presso i competenti uffici statali.



2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree di mare, la domanda è corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro imprese di pesca, da copia della Licenza delle navi minori e dei galleggianti e del ruolino di equipaggio dell'unità da pesca che è asservita agli impianti realizzati nell'area oggetto di concessione.

3. Il servizio, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 19.

Variatione al contenuto della concessione

1. Il concessionario che ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, intende variare il contenuto della concessione, presenta domanda al servizio utilizzando il modello D3 del sistema informativo del demanio marittimo, compilabile unicamente tramite l'applicativo web dal sito www.mit.gov.it, bollata ai sensi di legge e corredata della documentazione di cui agli allegati A e B.

Art. 20.

Vigilanza e controlli

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, il servizio può effettuare, anche con l'ausilio delle competenti Capitanerie di porto nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 31/2005, sopralluoghi e controlli sul corretto uso dei beni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale affidati in concessione ai sensi del presente regolamento.

Art. 21.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo e le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

Art. 22.

Modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di risorse ittiche da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione e nel sito web istituzionale.

Art. 23.

Abrogazione

1. Il regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2011, n. 14 è abrogato.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
(*Omissis*).

Visto il Presidente: Serracchiani

17R00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2017, n. 025/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di Associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della Federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 (Valorizzazione della memoria storica), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione sostenga l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, e che tale sostegno sia effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale, a favore di soggetti almeno di rilevanza regionale;

Visto in particolare il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016, n. 0110/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto l'art. 2 (definizioni), lettera a) del regolamento sopra citato, il quale dispone che per associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, si intendono «le associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, e i comitati, nei cui atti costitutivi o statuti sia previsto come scopo statutario la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia»;

Considerato che, fatta salva l'eventuale previsione contenuta nei singoli atti costitutivi e statuti delle associazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 del Regolamento suddetto, la promozione e la tutela delle attività e degli interventi a favore del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia sono riconosciute e previste espressamente anche dalla normativa nazionale, ed in particolare dalla



legge 16 marzo 2001, n. 72 «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia»;

Ritenuto quindi di dover adeguare il contenuto del Regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0110/Pres./2016 con l'espresso richiamo della normativa nazionale al fine di rafforzare specificatamente gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia;

Visto, inoltre, l'allegato A e l'allegato B del regolamento suddetto, contenente rispettivamente gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa per l'attribuzione dei punteggi a valere sui progetti presentati;

Considerato che le fasce numeriche di attribuzione dei punteggi degli indicatori di cui sopra risultano differenziate da un intervallo particolarmente limitato che non permette un'adeguata valutazione delle progettualità presentate;

Ritenuto di modificare gli indicatori numerici relativi alle fasce di punteggio previsti dall'allegato A e dall'allegato B del regolamento suddetto ampliandone gli intervalli numerici di valutazione;

Ritenuto, quindi, in conseguenza, di modificare anche i punteggi numerici minimi per accedere agli incentivi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 del Regolamento suddetto;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 13 gennaio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. La lettera *a*) dell'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 110/2016, è sostituita dalla seguente:

a) per associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, le associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, e i comitati, che operano con la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, secondo quanto previsto dai propri atti costitutivi o statuti ovvero dalla legge 16 marzo 2001, n. 72 (Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia), o da altra normativa nazionale o regionale.

Art. 2.

Modifica dell'art. 8, secondo e terzo comma, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 110/2016, è sostituito dal seguente:

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A risulti inferiore a punti 35, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.


2. Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 110/2016, è sostituito dal seguente:

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 50, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.

Art. 3.

Modifica dell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. L'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016 è sostituito dal seguente:




Allegato A
(riferito all'art. 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa

Categoria:	Fascia A 40 punti	Fascia B 20 punti	Fascia C 10 punti	Fascia D 5 punti	Fascia E 0 punti
1) qualità delle attività che l'associazione intende realizzare, con particolare riferimento alla qualificata attività di conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità dell'attività da realizzare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Categoria:	Fascia A 40 punti	Fascia B 20 punti	Fascia C 10 punti	Fascia D 5 punti	Fascia E 0 punti
3) produzione editoriale, attestata da pubblicazioni, ricerche, studi, ecc., relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
4) attività promozionale, attestata da materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
5) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente
6) collaborazione nell'organizzazione di festival, concerti, attività espositive, spettacoli dal vivo, ecc., anche all'estero	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente
7) curriculum vitae dei componenti del Direttivo	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti o istituti di ricerca storica, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) promozione e pubblicazione delle attività attraverso la gestione di siti internet multimediali	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa



Art. 4.

Modifica dell'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016

1. L'allegato B del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 110/2016 è sostituito dal seguente:

Categoria:	Fascia A (40 punti)	Fascia B (20 punti)	Fascia C (10 punti)	Fascia D (5 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	più di 10	da 8 a 9	da 6 a 7	da 4 a 5	meno di 5
2) presenza di pubblico complessivo alle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	più di 1200	da 801 a 1200	da 601 a 800	da 400 a 600	meno di 400
3) numero di associati o volontari in modo specifico addetto alle manifestazioni e alle attività culturali e didattiche dell'associazione	più di 3	3	2	1	nessuno
4) numero di realtà associative del territorio regionale che si prevede di coinvolgere nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	più di 6	6	5	4	meno di 3
5) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico della sede dell'associazione o delle plurime sedi (in tal caso da intendersi come somma dei giorni di apertura delle diverse sedi)	più di 4 giorni	4 giorni	3 giorni	2 giorni	1 giorno
6) capacità di copertura del territorio regionale nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	Tutte le Province del FVG	Tre Province	Due Province	Una Provincia	//
7) consistenza del patrimonio bibliotecario (presenza di archivio, altro materiale e documentazione)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	scarso



Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00193

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2017, n. 1.

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'8 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In materia di istruzione la Regione, per favorire il pluralismo delle offerte educative nell'ambito della scuola dell'infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza educativa fornita dalla scuola con i seguenti interventi rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie: potenziamento dell'offerta integrata e delle reti di scuole, coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole stesse e supporto per l'implementazione del sistema informativo;

2. In materia di formazione professionale la Regione, per realizzare opportunità formative in favore degli studenti iscritti agli istituti, tecnici o professionali, e ampliare le possibilità occupazionali degli stessi, promuove azioni finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale;

3. In materia di apprendistato, si disciplinano le modalità organizzative delle tipologie dell'apprendistato che realizzano il sistema duale per la parte di competenza regionale a seguito della modifica intervenuta nella normativa statale con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che riduce il margine di autonomia legislativa lasciato alle regioni;

4. Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, si inseriscono alcune deroghe alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in considerazione del ruolo che la Commissione svolge quale organo di concertazione con le parti sociali. Viene inoltre sostituito il riferimento alle «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» con quello delle «organizzazioni rappresentative delle imprese». La finalità è quella di ampliare la composizione della Commissione per non limitarla alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale. Inoltre la modifica consente di superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1566/2016, che ha annullato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro») nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative;

5. In considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva

la presente legge:

Art. 1.

Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia. Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia). — 1. La Regione riconosce alla scuola dell'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi



dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo:

a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;

b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;

c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia;

d) supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione, di cui all'art. 16-ter.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali;

b) scuole dell'infanzia private.

3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell'adozione di un avviso pubblico regionale.»

Art. 2.

Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'art. 13-bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13-bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

«4-bis. La Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale.»

Art. 3.

Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell'art. 18-bis della l.r. 32/2002

1. L'art. 18-bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis (Formazione nell'apprendistato). — 1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;

d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;

e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;

f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l'occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.

2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) contratto di apprendistato professionalizzante;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.

4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).

5. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l'apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015.

6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all'art. 32, comma 5-bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal decreto legislativo 81/2015.»

Art. 4.

Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'art. 23 della l.r. 32/2002

1. Il comma 4-bis dell'art. 23 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:

a) art. 1, comma 1-bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) art. 13, commi da 2 a 5-ter.»



Art. 5.

Regolamento di esecuzione. Modifiche all'art. 32 della l.r. 32/2002

1. Nella lettera *c*) del comma 5 dell'art. 32 della l.r. 32/2002 le parole: «sindacali dei datori di lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali».

2. Il comma 5-*bis* dell'art. 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Relativamente all'apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'art. 44, commi 3 e 4, del decreto legislativo 81/2015.»

Art. 6.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2017.

(*Omissis*).

17R00187

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 2.

Professioni regolamentate. Modifiche alla legge regionale n. 73/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1) in considerazione della rilevanza che il mondo delle professioni svolge nel tessuto economico della Regione, è opportuno introdurre norme che disciplinino in modo più strutturato la Commissione regionale dei soggetti professionali e allineare il mandato dei componenti della Commissione stessa alla durata della legislatura;

2) a seguito dell'approvazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), si rendono necessari alcuni aggiornamenti della legge regionale n. 73/2008;

3) al fine di svolgere attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di professioni intellettuali si istituisce, presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l'Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, che si rapporta con gli altri osservatori che svolgono attività parallele in altri ambiti economici;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 73/2008

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: «e di sostenere i diritti degli utenti» sono sostituite



dalle seguenti: «riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti.»

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 73/2008 dopo la parola «sede» è inserita la seguente «istituzionale».

3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

«*c*) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l'adozione di misure per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti.»

Art. 2.

Definizioni.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2008

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «o collegio» sono soppresse.

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

«*c*) per professione regolamentata, ogni professione diversa da quelle di cui alla lettera *b*), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);».

Art. 3.

Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2008.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Commissione regionale dei soggetti professionali*). — 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;

b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. Per le attività di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi del soggetto consortile di cui all'art. 8.

4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all'art. 4, comma 5, a rotazione.

6. Sono componenti della Commissione:

a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;

b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;

c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.

7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, adotta l'avviso per l'individuazione dei componenti della Commissione.

8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere *a*) e *b*), si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di professioni;

b) maggior numero di iscritti con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.

9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell'avviso di cui al comma 7.

10. I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente.

11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualità di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.»

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 73/2008

1. L'art. 4 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Organizzazione e funzionamento della Commissione*). — 1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno ventiquattro componenti.

2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:

a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2008;



b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;

c) soggetti rappresentativi del mondo economico.

4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l'eventuale nomina di un comitato esecutivo.

5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.

6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

7. La durata della nomina dei singoli componenti della Commissione è di un solo mandato non rinnovabile.».

Art. 5.

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla Commissione regionale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 73/2008.

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla legge n. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente: «La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1:».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «all'adozione di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano adottato».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «all'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «siano dotati».

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «alla definizione di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano definito e approvato».

6. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «alla previsione di» sono sostituite dalla seguente: «prevedano».

7. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 prima delle parole: «all'aggiornamento» è inserita la seguente: «provvedano» e dopo le parole: «alla sua realizzazione,» è inserita la seguente: «anche».

8. La lettera f) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

«f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

Art. 6.

Promozione delle attività professionali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2008

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 dopo la parola: «politiche» sono inserite le seguenti: «nazionali ed».

2. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 è aggiunto il seguente:

«5-bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell'esistenza del fondo di rotazione di cui all'art. 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell'attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.».

Art. 7.

Soggetto consortile multidisciplinare. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 73/2008

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

«f) promozione delle attività dei professionisti attraverso l'informazione e il sostegno tecnico per i programmi e attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ed indiretti.».

Art. 8.

Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 73/2008

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 73/2008 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Osservatorio delle professioni intellettuali). — 1. È istituito, presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l'Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato "Osservatorio".


2. L'Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo.

3. L'Osservatorio relaziona alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla Commissione, con cadenza annuale, indicando l'andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo, così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia di:

a) orientamento dei giovani e offerte formative;

b) strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati;

c) sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo.



4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'Osservatorio si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti della Commissione individuati dal Presidente della Commissione stessa.

5. Gli obiettivi e le linee di azione dell'Osservatorio sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell'IRPET.

6. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4 è a titolo gratuito.

7. L'Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con l'Osservatorio regionale delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e con l'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).».

Art. 9.

Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di Fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 73/2008.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 è inserito il seguente:

«2-bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, possono essere concessi contributi in conto interessi.».

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione.».

3. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 è abrogato.

Art. 10.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 73/2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi in conto interessi di cui all'art. 9, comma 2-bis, sono erogati dall'anno 2018. Per la copertura degli oneri, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 e 2019.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 11.

Disposizione transitoria. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 73/2010

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizione transitoria). — 1. In fase di prima applicazione, la Commissione in carica è prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana

Firenze, 7 febbraio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2017.

(Omissis).

17R00188

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere m), v), z), e l'art. 69 dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;

Considerato quanto segue:

1) è necessario dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 e nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

2) nel rispetto dei principi previsti dalla legge regionale n. 65/2014 e del PIT, è necessario contribuire alla valorizzazione del territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare, in tale territorio, il recupero e la rifunionalizzazione degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono;

3) è necessario prevedere che le misure volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, previste dalla presente legge, si applichino fino al momento dell'adeguamento della disciplina comunale per il recupero degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono, situati nel territorio rurale, sulla base dei criteri della presente legge;

4) è necessario che la disciplina integri quanto previsto nel piano operativo, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, con specifico riguardo al territorio rurale;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ABBANDONATO NEL TERRITORIO RURALE

Art. 1.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale secondo quanto stabilito all'art. 4, nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi previsti all'art. 2, al fine di favorire il recupero funzionale ed edilizio di tali immobili.

2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art. 81, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le disposizioni della pre-

sente legge si applicano agli interventi volti al recupero, anche attraverso il mutamento della destinazione d'uso agricola verso altre categorie funzionali, purché previste dalla pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado.

3. Ai fini di cui al comma 1:

a) per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici ricadenti nel territorio rurale come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;

2) diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;

3) mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale;


4) ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a) alle residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al Titolo VII, Capo II, della legge regionale n. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi volumetrici o di Superficie utile abitabile (SUA);

b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano a restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 65/2014;

c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica ed idraulica, come definita negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o negli atti di pianificazione di bacino, e agli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).



Art. 2.

Interventi ammessi

1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui all'art. 1 e fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di addizione volumetrica pari:

a) al 10 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici o di interventi di riparazione locale secondo la vigente normativa sismica;

b) al 15 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 50 metri quadrati, nel caso di realizzazione di un intervento di miglioramento sismico, secondo la vigente disciplina sismica, che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,65 dell'indice di rischio, assumendo quale riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2010, n. 420 (Approvazione dei criteri, modalità e fasi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti.). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente inferiore a 0,65, l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10 per cento;

c) al 20 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 70 metri quadrati, nel caso di adeguamento sismico dell'intero edificio secondo la vigente disciplina sismica;

d) al 25 per cento della SUA legittima, fino ad un massimo complessivo di 90 metri quadrati, in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui alle lettere a) e b) o a) e c).

2. Il titolo abilitativo contiene la documentazione attestante i livelli di risparmio energetico o il raggiungimento del livello minimo di sicurezza da conseguire. In sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti con l'intervento.

3. Le addizioni volumetriche, realizzate nei limiti indicati al comma 1, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi, che qualificano l'edificio ed i relativi spazi di pertinenza.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali più restrittive.

5. Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b), in presenza di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, le addizioni volumetriche di cui

al presente articolo possono essere realizzate attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 65/2014, degli eventuali volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se privi di valore.

6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di cui all'art. 1, il comune può applicare una riduzione minima pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui all'art. 83, comma 5, della legge regionale n. 65/2014.

Art. 3.

Documentazione per il rilascio del permesso di costruire

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

2. I proprietari degli immobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 possono conseguire il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, previa verifica da parte del comune della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, i proprietari degli immobili presentano al comune la richiesta di permesso di costruire, che contiene le dichiarazioni necessarie alla verifica:

a) dello stato di abbandono dell'immobile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del richiedente che attesti l'assenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico negli ultimi cinque anni;

b) della presenza delle condizioni di degrado definite dall'art. 1, nell'ambito della relazione tecnica di asseverazione.

Art. 4.

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente


1. Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le finalità della presente legge, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale:

a) integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo;

b) integrano la disciplina del territorio rurale in attuazione dell'art. 95, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 65/2014, con specifiche disposizioni volte al loro recupero sulla base dei seguenti criteri:

1) l'indicazione delle sole destinazioni d'uso non ammesse nell'ambito degli interventi di rifunionalizzazione degli edifici abbandonati ai soli fini della tutela paesaggistica delle componenti del territorio rurale;

2) la definizione di una specifica disciplina volta a dettagliare gli interventi edilizi ammissibili in modo da favorire la massima applicabilità dell'art. 79 della



legge regionale n. 65/2014, con particolare riferimento alle addizioni volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, i comuni possono applicare un'ulteriore riduzione progressiva degli specifici oneri previsti dall'art. 83, comma 5, della legge regionale n. 65/2014, nell'ambito degli interventi da realizzarsi sugli edifici di cui all'art. 1, in misura proporzionale, e fino alla loro eliminazione, sulla base dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di recupero definiti dalla disciplina comunale sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 5.

Monitoraggio degli effetti applicativi della legge

1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della presente legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione che renda conto delle pratiche edilizie in corso o concluse in attuazione delle presenti disposizioni.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, invia annualmente una relazione informativa alla competente commissione consiliare.

Capo II

INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DEI PIANI OPERATIVI COMUNALI. DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 6.

Integrazione del contenuto del piano operativo con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014.

1. Alla fine della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «nonché la specifica disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014).».


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 febbraio 2017

ROSSI

(*Omissis*).

17R00189





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 9 0 2 *

€ 3,00

